



Federazione Italiana Autotrasportatori Professionali
Aderente a CONFAPI e CONFTRASPORTO

Alle imprese e alle Associazioni
territoriali in indirizzo
LORO SEDE

Oggetto: Fisco – comunicazione delle operazioni attive e passive effettuate con imprese aventi sede in Paesi della cd. black list.

Nell'ambito delle iniziative dirette a reprimere le frodi Iva con Paesi cosiddetti a rischio, con Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 28 Maggio u.s è stato approvato il modello con il quale i soggetti Iva devono comunicare alla stessa Agenzia, in via telematica (tramite i servizi Entratel o Fisconline, oppure mediante intermediari abilitati), le operazioni effettuate con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati riportati nella tabella seguente, appartenenti alla cd black list (Decreto del Ministro delle Finanze del 4 Maggio 1999, e Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 Novembre 2001).

Alderney	Grenada	Nauru
Andorra	Guatemala	Niue
Angola	Guernsey	Nuova Caledonia
Anguilla	Herm (Isole del Canale)	Oman
Antigua e Barbuda	Honk Kong	Panama
Antille olandesi	Isola di Man	Polinesia Francese
Aruba	Isole Cayman	Portorico
Bahamas	Isole Cook	Principato di Monaco
Bahrein (Dawlat al bahrain)	Isole Marshall	Salomone
Barbados	Isole Vergini Britanniche	San Marino
Barbuda	Isole Vergini Statunitensi	Sant'elena
Belize	Jersey	Sark
Bermuda	Kenia	Seicelles



Brunei	Kiribati (ex Isole Gilbert)	Singapore
Cipro	Libano	Saint Kitts e Nevis
Corea del Sud	Liberia	Saint Lucia
Costa Rica	Liechtenstein	Saint Vincent e Grenadine
Dominica	Lussemburgo	Samoa
Emirati Arabi	Macao	Svizzera
Ecuador	Malaysia	Taiwan
Filippine	Maldive (Divehi)	Tonga
Giamaica	Malta	Turks e Caicos
Gibilterra	Maurizio (Republic of)	Tuvalu
Gibuti	Montserrat	Uruguay
		Vanuatu

Le operazioni che fanno scattare l'obbligo sono le cessioni di beni, le prestazioni di servizi rese, gli acquisti di beni e le prestazioni di servizi ricevute, a partire dal 1 Luglio p.v.

L'invio telematico va fatto entro la fine del mese successivo a quello di riferimento (quindi, tornando alle operazioni di Luglio, entro il 31 Agosto p.v); per i soggetti che, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna delle sopracitate categorie di operazioni, hanno realizzato un ammontare totale trimestrale non superiore a 50 mila Euro, l'invio ha periodicità trimestrale e coincide con la fine del mese successivo al trimestre di riferimento (quindi, per il trimestre Luglio – Settembre, entro il 31 Ottobre p.v). La periodicità trimestrale è stata prevista anche per le imprese che hanno iniziato l'attività da meno di quattro trimestri, purché non superino il limite dei 50 mila Euro prima citato; diversamente, la periodicità si trasforma in mensile a partire dal mese successivo in cui la soglia è stata oltrepassata, con la conseguenza di dover presentare, per le mensilità già trascorse, le comunicazioni riepilogative appositamente contrassegnate.

In merito al contenuto del modello, esso si compone di un frontespizio e di un quadro A da compilare per ciascun cliente o fornitore con il quale sono state effettuate operazioni rilevanti; tra le informazioni da inserire nel quadro A, segnaliamo il codice IVA del cliente/fornitore estero e la ripartizione in imponibili, non imponibili, esenti e non soggette ad IVA, delle operazioni attive e passive eseguite nel periodo di riferimento.

Cordiali saluti.

Segreteria nazionale FIAP